



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
“CECILIA DEGANUTTI”

Sede: Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431 520311/511061 – Fax 0431 50155

C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302 e-mail: udic835003@istruzione.it

Scuole dell’Infanzia “Il pianeta del piccolo principe” di Pertegada, “Padre Scrosoppi” di Gorgo
Scuole Primarie “E. De Amicis” di Latisana “I. Nievo” di Latisanotta, “G. Pascoli” di Pertegada, “P. Zorutti”
di Ronchis
Scuola Secondaria di 1°Grado “C. Peloso Gaspari” di Latisana

Latisana, 6 febbraio 2022

*Alle famiglie degli alunni e delle alunne
dell’IC “C. Deganutti di Latisana
Al personale docente
dell’IC “C. Deganutti” di Latisana
Al personale ATA
dell’IC “C. Deganutti” di Latisana*

Oggetto: gestione casi Covid in applicazione del DL 5/04.02.2022.

Il decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 ha apportato significative modifiche nella gestione dei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Con la presente intendo fornire una sintesi delle nuove disposizioni; si rimanda, in ogni caso, ad una attenta lettura del testo per quanto non espressamente indicato nel prospetto sottostante.

SCUOLA DELL’INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA
Fino a 4 casi di positività: le attività didattiche si svolgono in presenza. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare , anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;	Fino a 4 casi di positività: <ul style="list-style-type: none">• Uso di FFP2 per 10 giorni per alunni/e e personale• Test dopo 5 giorni dall'ultimo contatto mediante un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite	Con 1 caso di positività: attività didattica in presenza con uso di mascherina FFP2 per 10 giorni.

Firmato digitalmente da Giovanna Crimaldi

	autocertificazione;	
<p>Dal quinto caso: attività didattica sospesa per cinque giorni se l'accertamento del 5° caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.</p> <p>Il rientro in classe è consentito in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.</p>	<p>Dal quinto caso di positività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività in presenza per <ul style="list-style-type: none"> ○ Vaccinati con due dosi ○ Guariti da meno di 120 giorni ○ Esenti per ragioni mediche (su richiesta dei genitori) • Attività in didattica a distanza per tutte le altre categorie, con ritorno a scuola con un tampone antigenico o molecolare, da eseguire anche nei centri privati. <p>Regime di auto-sorveglianza</p>	<p>Dal secondo caso di positività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività in presenza per <ul style="list-style-type: none"> ○ Vaccinati con due dosi ○ Guariti da meno di 120 giorni ○ Esenti per ragioni mediche (su richiesta dei genitori) • Attività in didattica a distanza per tutte le altre categorie. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati. <p>Regime di auto-sorveglianza</p>

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di puo' essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nei casi in cui è previsto il test di controllo con test antigenico rapido o molecolare, lo stesso può essere eseguito presso centri privati abilitati oppure autosomministrato; in quest'ultimo caso l'esito deve essere attestato attraverso autocertificazione di cui allego un modello alla presente comunicazione.

Al verificarsi dei casi in oggetto, il dirigente provvederà in ogni caso a fornire adeguata informazione.

Le presenti disposizioni sostituiscono tutti i provvedimenti posti in essere nei giorni precedenti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Crimaldi